

COMUNE DI PASTURANA
- Provincia di Alessandria -



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 3 DEL 29.07.2015

OGGETTO: ***APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER SCAGLIONI DI REDDITO RELATIVI ALL'ADDIZIONALE COMUNALE OPZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2015.***

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21.30** in Pasturana, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Componenti

1. Raggio Alessandro - SINDACO	Presente
2. Pomero Giuseppina Maria	Presente
3. Meloncelli Pierluigi	Presente
4. Motta Serena	Presente
5. Mazzarello Marco	Presente
6. Milano Camillo Giovanni	Assente
7. Dragonetti Maria	Presente
8. Mazzetta Chiara	Assente
9. Serra Federico	Presente
10. Franzante Davide	Presente
11. Ghiara Valerio	Presente

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAGGIO Alessandro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, con decreto legislativo del 28 settembre 1988, n° 360 e successive modifiche ed integrazioni, è stata data potestà al Consiglio Comunale dell'Ente di istituire, con decorrenza 01.01.1999, l'addizionale comunale opzionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. 201/2011;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare lo 0,8 % punti percentuali;
- c) l'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 che ha novellato il D.Lgs. 360/1998 mediante la sostituzione dell'art. 3 che recita «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2» e l'introduzione dell'art. 3-bis nel quale si dispone «3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali»;
- d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.1999 è stata istituita, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale opzionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata l'aliquota nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2000 la suddetta aliquota opzionale è stata confermata, anche per l'anno 2000, in 0,2 punti percentuali senza alcun incremento della misura già applicata nell'anno 1999;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 18.11.2000, n. 57 del 19.12.2001, n. 3 del 04.01.2003, n. 41 del 22.11.2003, n. 4 del 08.01.2005 e n. 6 del 10.01.2006 la suddetta aliquota opzionale è stata confermata, anche per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, in 0,2 punti percentuali senza alcun incremento della misura già applicata negli anni 1999 e 2000, anche in considerazione delle norme che ne hanno sospeso la possibilità di incremento a partire dall'anno 2003 (art. 3, comma 1, lettera a), della Legge 27.12.2002, n. 289, art. 2, comma 21, della Legge 24.12.2003, n. 350, art. 1, comma 61, della Legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 165, della Legge 23.12.2005, n. 266);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2007 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche con conferma della percentuale nella misura dello 0,2% per l'anno 2007, misura confermata, con le deliberazioni consiliari di approvazione di bilancio, anche per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2013 è stato riapprovato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale, modificando l'aliquota di compartecipazione prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di seguito indicato:

CLASSI DI REDDITO	ALIQUOTA
da € 0,00 (zero) ad € 15.000,00	0,200%
da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,325%
da € 28.000,01 ad € 55.000,00	0,425%
da € 55.000,01 ad € 75.000,00	0,525%
oltre € 75.000,00	0,625%

ed esentando dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che con un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad €. 8.000,00;

Preso atto che con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con legge 148/2011, è stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito; al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, il citato art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, rende obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate, l'adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 che, anche per l'anno 2015, risultano quelli di seguito indicati:

- da € 0 a € 15.000,00;
- da € 15.000,00 a € 28.000,00;
- da € 28.001,00 a € 55.000,00;
- da € 55.001,00 a € 75.000,00;
- oltre € 75.000,00;

Dato atto che la competenza all'adozione di norme regolamentari spetta, ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, al Consiglio Comunale dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 18.07.2015 con la quale è stata è stato proposto al Consiglio Comunale di incrementare l'aliquota di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone modulandola in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito indicato, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 8.000,00 (per i redditi superiori ad € 8.000,00 le aliquote di si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione):

CLASSI DI REDDITO	ALIQUTA
da € 0,00 (zero) ad € 15.000,00	0,25%
da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,45%
da € 28.000,01 ad € 55.000,00	0,60%
da € 55.000,01 ad € 75.000,00	0,70%
oltre € 75.000,00	0,80%

Preso atto che la proposta di incremento è motivata dall'esigenza di assicurare adeguate risorse per garantire il pareggio del Bilancio del Comune in conseguenza dell'ulteriore contrazione nella partecipazione dell'Ente al Fondo di Solidarietà Comunale, non riassorbibile con tagli di spesa;

Visti i calcoli di proiezione del gettito predisposti dal servizio finanziario dell'ente con le nuove aliquote proposte e utilizzando i dati imponibili desumibili dalle tabelle delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2014 (redditi 2013), nonchè gli strumenti di proiezione messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze sul portale per il federalismo fiscale;

Considerato che con Legge 296 del 27/12/1996 (Finanziaria 2007) è stata concessa, in discontinuità con le disposizioni precedenti, la possibilità di innalzare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fino a 0,8 punti percentuali, prevedendo che i Comuni possono disporre di tale potere con regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, entro i termini di approvazione del Bilancio;

Ritenuto pertanto approvare il Regolamento Comunale che disciplina l'Addizionale Comunale all'IRPEF come da testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato con decreto del Ministro dell'Interno 13.05.2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, al 30.07.2015;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che consente agli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.LGS. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art. 3, lettera b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n.213;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- Di modificare, a decorrere dall'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di seguito indicato:

CLASSI DI REDDITO	ALIQUOTA
da € 0,00 (zero) ad € 15.000,00	0,25%
da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,45%
da € 28.000,01 ad € 55.000,00	0,60%
da € 55.000,01 ad € 75.000,00	0,70%
oltre € 75.000,00	0,80%

- di esentare dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale ad €. 8.000,00. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Pasturana, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati ad imposizione.
 - di adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.446/1997 il Regolamento Comunale di variazione delle aliquote di compartecipazione dell' Addizionale Comunale all' IRPEF, istituita con deliberazione C.C. n. 4 del 09.02.1999, come da testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 - di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Irpef, all'art.1 del D.lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, c.3 del D.lgs. 360/1998 come modificato dall'art. 11, c.1 della legge 18.10.2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2002;
 - di dare atto che l'addizionale comunale IRPEF ha efficacia sono a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui al d.m. 31 maggio 2002.
-